CAPITOLATO TECNICO

Capitolato tecnico RCT/O e All Risks Property - Corpi ferroviari

FNM

P.LE CADORNA, 14
20123 MILANO
C.F. E P.I.: 00776140154

Rev.	Data	Descrizione delle modifiche	Responsabile
00	18/05/2017	Prima Emissione	FNM S.p.A. FINANZA, FISCALITA' E ASSICURAZIONI Il Dirigente Dott. Massimo Cinotti

Documento di proprietà di FNM S.p.A. non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza autorizzazione

Capitolato tecnico RCT/O e All Risks Property - Corpi ferroviari

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

FNM S.p.A.
Piazzale Luigi Cadorna 14
C.F / P. IVA 00776140154
N. CIG .....

e

Compagnia di Assicurazione

Nome .....
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	**30.09.2017**
alle ore 24.00 del	**30.09.2022**

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati con frazionamento semestrale

Alle ore 24.00 di	**31.03.2018**

DEFINIZIONI 6

SCHEDA DI POLIZZA 7

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 10

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 10

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 10

ART. 2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 10

ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA 11

ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 11

ART. 5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO 12

ART. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO 12

ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 12

ART. 8 CLAUSOLA BROKER 12

ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 13

ART. 10 FORO COMPETENTE 13

ART. 11 ONERI FISCALI 13

ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 13

ART. 13 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 13

ART. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE 13

ART. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA 13

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 15

ART. 16 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 15

ART. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI 15

ART. 18 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO 15

ART. 19 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI 15

ART. 20 RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA 16

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO 17

ART. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 17

MALATTIE PROFESSIONALI 17

ART. 22 NOVERO DEI TERZI 19

ART. 23 PLURALITÀ DI ASSICURATI 19

ESCLUSIONI 20

MASSIMALI E FRANCHIGIE 21

CONDIZIONI PARTICOLARI 22

ART. 24 GARANZIE COMPLEMENTARI 22

ART. 25 RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI DIPENDENTI 24

ART. 26 SOGGETTO DESIGNATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE" 24

ART. 27 CRAL AZIENDALI 24

ART. 28 VISITE GUIDATE CORSI PROFESSIONALI E CONVEGNI 24

ART. 29 ESALAZIONI FUMOGENE 24

ART. 30 POSTUMA DA LAVORO ESEGUITO 24

ART. 31 DANNI DA MANCATA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CAPACITÀ DI INTERCONNESSIONE (OPERANTE PER NORD ENERGIA SPA PER LA LINEA DI INTERCONNESSIONE MENDRISIO - CAGNO) 25

ART. 32 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI 25
ART. 33 DANNI DA INCENDIO 25
ART. 34 INQUINAMENTO IMPROVVISO E ACCIDENTALE 25
ART. 35 DANNI A COSE CHE SI TROVANO NELL'AMBITO DEI LAVORI 25
ART. 36 COSE IN CONSEGNA 26
ART. 37 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO 26
ART. 38 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI 26
ART. 39 FONTI RADIOATTIVE 26
ART. 40 MERCI AL GANCIO 26
ART. 41 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO 26
ART. 42 DANNI A VEICOLI IN SOSTA 26
ART. 43 COMODATO - LEASING - LOCAZIONE 27
ART. 44 SPESE DI SALVATAGGIO 27
ART. 45 ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT – VENTURE 27
ART. 46 RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO 27

LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE 29

DEFINIZIONI 30

SCHEDA DI POLIZZA 36

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] 37

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI 37

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO 37
ART. 2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI 37
ART. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA 37
ART. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 38
ART. 5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO 38
ART. 6 NUOVI BENI ASSICURATI 39
ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 39
ART. 8 CLAUSOLA BROKER 39
ART. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI 40
ART. 10 FORO COMPETENTE 40
ART. 11 ONERI FISCALI 40
ART. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 40
ART. 13 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA 40
ART. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE 40
ART. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA 40
ART. 16 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI 41
ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 41
ART. 18 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA 41

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO 42

ART. 19 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO 42
ART. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE 42
ART. 21 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI 43
ART. 22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE 43

ART. 23 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO 43
ART. 24 COPPIE - INSIEMI – SERIE 49
ART. 25 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI 49
ART. 26 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO 50
ART. 27 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI 50
ART. 28 RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA 51
RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI 51
ART. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS 51
PRECISAZIONI: 51
ART. 30 GUASTI 51
ART. 31 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO 51
ART. 32 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO 52
ART. 33 SPESE ADDIZIONALI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E PER TRASPORTI CELERI ED AEREI 52
ART. 34 SPESE AGGIUNTIVE 52
ART. 35 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI 52
ART. 36 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE 52
ART. 37 COSTI PER IL COLLAUDO 53
ART. 38 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI 53
ART. 39 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI 53
ART. 40 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI 54
ART. 41 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI 54
ART. 42 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI) 54
ART. 43 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI 54
ART. 44 FURTO, RAPINA, ESTORSIONE E SCIPPO 55
ESCLUSIONI 57
DELIMITAZIONI E DETRAZIONI 59
ART. 45 TERREMOTO 59
ART. 46 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI 59
ART. 47 EVENTI ATMOSFERICI 59
ART. 48 GRANDINE (SU FRAGILI) 60
ART. 49 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO 60
ART. 50 GELO E GHIACCIO 60
ART. 51 EVENTI SOCIO POLITICI 60
ART. 52 TERRORISMO SABOTAGGIO 60
ART. 53 COLLASSO STRUTTURALE 61
ART. 54 FENOMENO ELETTRICO 61
ART. 55 URTO, SVIO/DERAGLIAMENTO, TALLONAMENTO 61
ART. 56 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A. 61
CONDIZIONI PARTICOLARI 62
ART. 57 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE 62
ART. 58 BENI DEI DIPENDENTI 62
ART. 59 BENI PRESSO TERZI 62
ART. 60 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE 62

ART. 61 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE 62
ART. 62 INNOVAZIONE DEL RISCHIO 62
ART. 63 INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE (LIMITATAMENTE AI ROTABILI – PARTITA 2) 63
ART. 64 DANNI DI NATURA ELETTRICA AI SISTEMI DI MOTORIZZAZIONE 63
ART. 65 RISCHIO LOCATIVO 63
ART. 66 GUASTI MACCHINE 63
ART. 67 DANNI A MATERIALE ROTABILE AVARIATO 64
LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE [LSF] 65

Sezione RCTO

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

Assicurato: il soggetto la cui responsabilità è coperta con il contratto

Società: La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione;

Franchigia: la parte di danno non espressa io percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Scoperto: la parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale e prestata l' assicurazione;

Danni corporali: morte o lesioni personali;

Danni materiali: distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;

Sabotaggio: un atto sovversivo o serie di tali atti commessi per fini politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare un governo e/o creare panico nella popolazione per tali fini;

Terrorismo: un atto, che include ma non si limita all'uso della forza o della violenza o della minaccia della stessa, da parte di qualsiasi persona o gruppo (i) di persone che agisca da solo o per conto e/o in connessione con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi o motivi politici o religiosi, ideologici o etnici, includendo l'intenzione di influenzare governi e/o di causare terrore 1ra la popolazione o ad una parte di essa;

Prestatore di lavoro: In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche soggette all'assicurazione obbligatoria infortuni di cui, nel rispetto delle vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio delle attività dichiarate in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere premio assicurativo all'Inail ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato. Qualora nel presente testo si faccia riferimento a "dipendenti" tale definizione si intende sempre riferita a "prestatori di lavoro";

Ricavi: valore della produzione rilevabile dai Bilanci delle Società assicurate;

Impresa ferroviaria: Il vettore che esercita il trasporto passeggeri o merci avvalendosi di tracce messe a disposizione dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria;

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato: FNM S.p.A che stipula in nome e per conto delle Società FNM S.p.A., Ferrovienord S.p.A., Nord Ing S.r.l., NordCom S.p.A., FNM Autoservizi S.p.A., Nord Energia S.p.A., E – Vai S.r.l.

Assicurati aggiuntivi: ANLA, MILS - Museo delle industrie e del lavoro Saronnese, Eurocombi in liquidazione S.r.l. Sems in liquidazione S.r.l., Omnibus Partecipazioni S.r.l.

Oggetto dell'assicurazione:

La presente Polizza, stipulata tra ..... con sede in ..... (di seguito più brevemente denominata Società) e la FNM S.p.A. con sede in Piazzale Cadorna, 14 - 20123 Milano, C.F. I P.I. 00776140154 (Contraente), che agisce per sé e per conto delle Società controllate, collegate, consociate, affiliate, sussidiarie e/o associate (Assicurato), ha per oggetto:

- Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi
- Assicurazione della Responsabilità Civile verso Dipendenti e Prestatori di Lavoro

Operatività di polizza - Attività assicurata:

Premesso che per Assicurato si intendono tutte le società che in modo diretto, indiretto sono/saranno controllate, partecipate, collegate di FNM S.p.A. la Società, nei termini previsti dalla presente normativa, presta l'Assicurazione per la conseguenza della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'Assicurato nello svolgimento delle sue attività nel settore ferroviario, nel trasporto pubblico su ferro e su gomma, nell'ingegneria ferroviaria, nei servizi dell'informatica, dell'energia e della mobilità sostenibile.

Si intendono comprese tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, ovvero trasferite o comunque consentite o delegate al Contraente/Assicurato/Assicurati aggiuntivi, da regolamenti ed altri atti amministrativi e dagli statuti del Contraente/Assicurato e Assicurati aggiuntivi.

A titolo puramente esemplificativo, e non limitativo, si intende compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, commerciale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell' ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda assicurata, in ottemperanza a quanto indicato nello statuto societario delle singole Assicurate.

Modalità di calcolo del premio:

La presente polizza è emessa tramite certificati applicativi, con propria numerazione e specifica del relativo premio assicurativo di loro competenza, calcolato in base ai ricavi annui delle società di seguito elencate.

Società	Ricavi annui €	Tasso annuo lordo	Premio annuo imponibile anticipato	Premio annuo lordo anticipato
FNM S.p.A.	65.783.506			
Ferrovienord S.p.A.	118.278.237			
Nord Ing Srl	3.527.665			
NordCom S.p.A.	27.895.517			
FNM Autoservizi S.p.A	21.290.024			
Nord Energia S.p.A.	15.626.713			
E – Vai S.r.l.	2.680.143			

VARIAZIONI:

Variazioni nella persona del Contraente e/o dell'Assicurato

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società Contraente e/o Assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente e/o dall'Assicurato alla Società, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi.

Alienazione dell' Azienda o delle cose cui si riferisce l'assicurazione

In caso di alienazione dell'azienda o del complesso delle cose cui si riferisce l'assicurazione il Contraente e/o l'Assicurato - fermo l'obbligo del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso - deve informare la Società e comunicare all'acquirente l'esistenza dell'assicurazione.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente per 30 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine l'assicurazione cessa se l'acquirente non ha dichiarato di voler subentrare nel contratto.

La Società, nei 15 giorni dalla dichiarazione dell'acquirente, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni. Se l'alienazione riguarda singole cose, l'assicurazione cessa per le cose stesse ed il premio viene proporzionalmente ridotto dalla scadenza annuale successiva all'alienazione, salvo che questa sia seguita dalla sostituzione con altre cose analoghe.

Quanto sopra è applicabile anche nei casi di fusione e fusione per incorporazione dell'azienda.

Acquisizione di nuove Aziende

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato acquisisca il controllo di nuove aziende ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, o ne costituisca di nuove, la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alle menzionate aziende, salvo diversa comunicazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato. Qualora esistessero già coperture assicurative delle aziende in questione, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

IL Contraente e/o l'Assicurato sono tuttavia obbligati a comunicare alla Società entro 90 giorni dall'acquisizione o costituzione, i seguenti dati:

- denominazione/ragione sociale
- domicilio e codice fiscale/partita IVA
- attività
- ricavi annui per il calcolo del relativo premio

La Società provvederà all'emissione di apposita appendice, esponendo il premio in aumento, calcolato secondo le condizioni della presente polizza, e che verrà determinato sulla base dei ricavi annui di tale azienda, con l'applicazione di un tasso lordo di regolazione.

Se il Contraente e/o l 'Assicurato non provvede alla suddetta comunicazione entro il periodo indicato, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Società.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2022; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Si precisa che l'esercizio del diritto di recesso della presente Sezione RCT/O comporterà anche il recesso della Sezione All Risks Property – Corpi ferroviari, trattandosi di unico contratto a Sezioni.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Delegataria ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, PEC, fax o email.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 6 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, sulla base dei ricavi annui consuntivati.

A tale scopo entro 180 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto,

l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere regolate nei 60 giorni dalla presentazione all' Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di scostamenti del dato Ricavi annui superiori del 10% dall'ultimo dato disponibile, le Parti potranno richiedere di adeguare il premio di rinnovo, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta.

Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC, posta elettronica indirizzata alla Società Delegataria.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non e diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge

Art. 13 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 16 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

I sinistri devono essere denunciati alla Società entro 30 giorni da quello in cui l'assicurato ha avuto conoscenza del sinistro per l'assicurazione R.C.T., o dall'avviso dell'inchiesta giudiziaria disposta ai sensi della normativa vigente in materia per l'assicurazione R.C.O.. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

Art. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

Art. 18 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

Art. 19 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL' ANDAMENTO DEI RISCHI

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza del 31 marzo e del 30 settembre, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);

b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);

c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);

d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato Excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà disdetta per periodo, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui la disdetta è stata inviata.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

Art. 20 RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di surroga spettantele ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile nei confronti di:

- Società e Consorzi controllati/e, direttamente o indirettamente, dal Contraente e/o dall'Assicurato/Assicurati aggiuntivi;

- Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato/Assicurati aggiuntivi; stagisti, borsisti, volontari e/o consulenti che operano presso/per conto dell'Assicurato;

- Persone fisiche e/o giuridiche delle quali il Contraente/Assicurato/Assicurati aggiuntivi deve rispondere a norma di legge, regolamento e/o di contratto fatto salvo il caso di dolo.

Quanto sopra salvo il caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato/Assicurati aggiuntivi sia consenziente con la Società all'azione di surroga/rivalsa.

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A. Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di azioni verificatesi in relazione all'attività svolta, già specificato nell'attività assicurata.

L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (Industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per:

1)danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

2) per i danni cagionati a terzi dagli appaltatori e dai subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

B. Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti all'attività per cui è prestata l'Assicurazione.

L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l'obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull'assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti, l'assicurazione conserva la propria validità.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

MALATTIE PROFESSIONALI

OGGETTO

La copertura è estesa al rischio delle malattie professionali contratte dai prestatori di lavoro per colpa del Contraente/Assicurato, intendendosi per tali quelle indicate nelle tabelle allegate al DPR 30/06/1965 n 1124 e successive modifiche nonché quelle riconosciute dalla magistratura a seguito di causa di lavoro.

INIZIO E TERMINE

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatesi per la prima volta in data non anteriore al 31.12.1997.

Fermo quanto precede, la garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento presentate entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

MASSIMALI

L'Assicurazione, fermo il limite di € 3.000.000,00 per prestatore di lavoro, viene prestata, nell'ambito del massimale di polizza, fino a concorrenza del sottolimite di € 10.000.000,00 per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo assicurativo annuo.

In caso di esaurimento di tale limite, su richiesta dell'Assicurato, la Società potrà reintegrare il sottolimite a condizioni da stabilirsi.

ESCLUSIONI

La garanzia non vale:

- per le malattie professionali connesse all'amianto;
- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti alla:

a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;

b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

DENUNCIA DEI SINISTRI

Fermo restando, in quanto compatibile, quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione – norme operanti in caso di sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società l'insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli altri atti relativi al caso denunciato.

L'inadempimento ditale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso e tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire tutte le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 22 NOVERO DEI TERZI

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato , con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale, peraltro, mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O..

I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 23 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. Agli effetti di questa estensione di garanzia, si considerano terzi relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati, nonché i loro dipendenti, collaboratori e/o i soggetti che - in osservanza delle vigenti leggi - prestano la loro attività.

ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) cagionati da merci e prodotti fabbricati e/o lavorati dopo la consegna;

b) ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli a motore per i quali, in conformità alle norme di legge è obbligatoria l'assicurazione, nonché da impiego di aeromobili e da navigazione di natanti a motore;

c) da furto;

d) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;

e) alle opere in costruzione e quelle su cui si eseguono i lavori;

f) a persone e cose riconducibili all'attività di Impresa ferroviaria ed, in generale i danni riconducibili all'attività di trazione treni e trasporto passeggeri riconducibili al fatto di Impresa ferroviaria;

g) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantisi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O. non comprendono i danni:

h) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;

i) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti amianto;

j) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da guerra, invasione od operazioni belliche, atti ostili di entità sovrane o governative, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che assumano le proporzioni o le dimensioni di una rivolta, colpo di stato o legge marziale o confisca per ordine di qualsiasi governo o pubblica autorità;

k) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

MASSIMALI E FRANCHIGIE

Massimali

L'Assicurazione vale fino a concorrenza delle seguenti somme:

a) Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

€ 100.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

b) Responsabilità Civile Verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di

€ 5.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro

Franchigia frontale R.C.T.

Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata con una franchigia frontale per sinistro di € 25.000,00 esclusivamente per danni a cose.

Per i danni a persona non si intende applicata alcuna franchigia.

Franchigia frontale R.C.O.

Non è presente alcuna franchigia per i Sinistri R.C.O.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 24 GARANZIE COMPLEMENTARI

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende, oltre alla responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle sue attività nel settore ferroviario, nel trasporto pubblico su ferro e su gomma, nell'ingegneria ferroviaria, nei servizi dell'informatica, dell'energia e della mobilità sostenibile, anche la responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato :

a) nella qualità di proprietario, comodatario, locatario e/o detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati (da intendersi tali anche strutture, tensostrutture ed infrastrutture in genere esterne o sotterranee), pertinenze, dipendenze, a qualunque uso destinati, anche in conferimento da parte della Regione Lombardia (o di qualsiasi altro Ente), e dei relativi impianti (ascensori, montacarichi, elevatori, scale mobili, ecc.) attrezzature, cassonetti e contenitori di rifiuti, piazzali, parcheggi, recinzioni e muri di cinta, portoni e cancelli, terreni, giardini ed aree verdi, con alberi anche di alto fusto. Ai fini della garanzia i fabbricati, pertinenze e dipendenze non devono necessariamente essere utilizzati anche o esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurata. La presente garanzia viene estesa anche ai danni derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione e riadattamento; se questi lavori fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente di tali lavori.

b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie;

c) da partecipazione e/o organizzazione e/o conduzione in Azienda e/o presso Terzi di congressi/ manifestazioni/ fiere/ mostre/ simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori ; la garanzia si intende prestata anche per conto e nell'interesse di tali enti;

d) da asili e scuole private ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti; sono compresi inoltre i danni cagionati dai bambini e/o ospiti e la responsabilità civile personale de! personale docente e non docente; viene compresa la responsabilità imputabile al Contraente e/o all'Assicurato per spostamenti e viaggi dei partecipanti alle suddette attività, effettuati sia con mezzi pubblici che di terzi che di proprietà del Contraente e/o dell'Assicurato (resta sempre esclusa la responsabilità civile propria del vettore);

e) nella qualità di committente a sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile (compresa committenza veicoli in genere);

f) da proprietà, conduzione e gestione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili;

g) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere;

h) per danni cagionati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente e/o dell'Assicurato. Gli stessi soggetti sono considerati terzi tra di loro;

i) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcooliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti con rinuncia da parte della Società all'azione di rivalsa verso i gestori;

j) dalle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222 e successive modifiche;

k) per danni materiali subiti dai dipendenti/Prestatori di lavoro;

l) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti/Prestatori di Lavoro, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta;

m) da scavi e reinterri, da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, a condutture e impianti sotterranei, nonché per danni a fabbricati per vibrazioni del terreno;

n) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico e/o all'esterno dell'azienda;

o) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei Vicini", la presente polizza opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;

p) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone;

q) per danni causati dalla circolazione di mezzi, anche all'esterno dell'Azienda, non soggetti all'obbligo di Legge;

r) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti;

s) alla caduta di neve da fabbricati e piante;

t) da binari e raccordi ferroviari;

u) dal non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori);

v) per danni a beni di terzi nell'ambito dei lavori;

w) da manutenzioni ordinarie e straordinarie;

x) da operazioni di ritiro o consegna o merci presso terzi;

y) da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;

z) da trasporto di esplosivi effettuati in conformità alle norme di Legge, nonché da detenzione ed impiego di esplosivi in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali;

aa)da urto, collisone, ribaltamento dei veicoli in circolazione su reti stradali adiacenti l'insediamento assicurato, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose del Contraente e/o dell'Assicurato;

bb) da attività di squadre antincendio e di sicurezza organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato ;

cc) da casi di aggressione per rapina, attentati e/o atti violenti legati a manifestazioni sindacali;

dd) da esistenza di uffici, stabilimenti, magazzini, depositi, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centrali termiche, elettriche (comprese le cabine di trasformazione) con relative strutture, elettrodotto, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti di saldatura ed altre attrezzature, di uso al Contraente/Assicurato ovunque ubicati;

ee) per danni cagionati per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui

ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità di terzi; per l'esistenza di luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi di depositi di materiali;

ff) da organizzazione, negli insediamenti assicurati, di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale , aperti anche a soggetti esterni, non dipendenti; devono intendersi compresi i danni cagionati dagli alunni e/o ospiti; sono considerati terzi tra loro gli alunni e/o ospiti; e compresa la responsabilità civile del personale docente incaricato della sorveglianza.

Art. 25 RESPONSABILITÀ PERSONALE DI TUTTI DIPENDENTI

La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro, mentre operano per conto dell'Assicurato .

Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro.

Art. 26 SOGGETTO DESIGNATO "RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE"

Viene riconosciuta la qualifica di "Assicurato" anche al soggetto designato come "Responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'assicurazione è prestata nei limiti, modi e termini, previsti dalla presente polizza, pattuiti con il Contraente.

In caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti in polizza.

Art. 27 CRAL AZIENDALI

La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc., gestiti o meno dal Contraente e/o dall'Assicurato, dai suoi dipendenti e/o dai suoi prestatori d'opera, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite.

Art. 28 VISITE GUIDATE CORSI PROFESSIONALI E CONVEGNI

La garanzia comprende il rischio inerente all'organizzazione, nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato, di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere.

Art. 29 ESALAZIONI FUMOGENE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per eventuali danni materiali e corporali da urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione, in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato.

Art. 30 POSTUMA DA LAVORO ESEGUITO

La garanzia vale anche per i sinistri che dovessero avvenire, dopo la consegna, per errata o difettosa manutenzione, riparazione o lavoro eseguito dal Contraente e/o dall'Assicurato , o da persone da esso incaricate, per conto della committente, di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, di proprietà e/o fabbricati dal Contraente e/o dall'Assicurato e/o da terzi, nonché per errata installazione di macchine, merci, prodotti in genere, impianti e simili, fabbricati da terzi; tale estensione cessa dopo 24 mesi dal termine del lavoro.

Art. 31 Danni da mancata messa a disposizione della capacità di interconnessione (operante per Nord Energia Spa per la linea di interconnessione Mendrisio - Cagno)

La garanzia è valida e operante per danni finanziari puri cagionati a Terzi causati da difetto e/o vizio e/o alterazione della capacità di interconnessione. E' condizione di operatività della garanzia che il danno a terzi sia avvenuto in occasione e/o conseguenza di eventi improvvisi ed accidentali che abbiano cagionato danni materiali agli impianti di trasmissione.

Si intendono espressamente esclusi:

a) i danni causati e/o dipendenti dalla messa fuori servizio della linea per motivi di sicurezza della rete di trasmissione da parte del/i gestore/i della rete;

b) i danni esclusi in base ad un accordo scritto;

c) i danni derivanti da azioni volontarie (deliberate acts) o programmate da parte dell'Assicurato e i danni da interruzione di trasmissione conseguente ad attuazione dei piani o di procedure di emergenza;

d) danni dovuti al non rispetto intenzionale di leggi, regolamenti o norme tecniche in vigore al momento del sinistro da parte dell'Assicurato;

e) danni conseguenti a decisioni e provvedimenti delle attività amministrative (statali, regionali, di polizia etc..);

f) danni derivanti da atti di terrorismo e/o sabotaggio;

g) danni causate da cause di forza maggiore.

Art. 32 Danni da interruzione di attività di terzi

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, che siano conseguenti ad un danno corporale e/o materiale indennizzabile a termini di polizza.

Art. 33 Danni da incendio

L'assicurazione comprende i danni materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e/o scoppio delle cose di proprietà dell'assicurato o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.

Art. 34 Inquinamento improvviso e accidentale

A parziale deroga della lett. g) delle Esclusioni, si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura improvvisa e accidentale di impianti, condutture e materiale rotabile.

Art. 35 Danni a cose che si trovano nell'ambito dei lavori

A parziale deroga della lett. c) e della lett. e) delle Esclusioni, l'assicurazione comprende i danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori compiuti presso terzi, con l'esclusione dei danni alle cose a qualsiasi titolo detenute dall'assicurato, nonché a quelle sulle quali si compiono i lavori.

Art. 36 COSE IN CONSEGNA

La garanzia comprende il risarcimento dei danni materiali e diretti a cose di terzi detenute dall'Assicurato. Sono esclusi dall'assicurazione i danni da incendio, furto, rapina e/o smarrimento, quelli ai treni, locomotori, materiale rotabile ed in genere alle cose strumentali all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, nonché quelli alle cose che sono state, sono o devono essere oggetto di tale attività.

Art. 37 DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni materiali dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Art. 38 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, i danni materiali a condutture ed a impianti sotterranei per i pregiudizi economici derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 39 FONTI RADIOATTIVE

A parziale deroga della lett. k) delle Esclusioni, concernente l'esclusione dei rischi atomici, l'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante al Contraente e/o all'Assicurato dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.).

Art. 40 MERCI AL GANCIO

Resta fra le parti convenuto che la garanzia di cui alla presente polizza opera anche per i danni materiali alle merci di terzi (esclusi treni, macchinari, congegni e strumenti elettronici anche se facenti parte di apparecchi di precisione) sollevate per esigenze di carico e scarico, sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle merci sollevate.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da incendio e da mancato uso delle cose danneggiate.

Art. 41 DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci – ad eccezione di natanti ed aeromobili – sotto carico o scarico nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato.

Art. 42 DANNI A VEICOLI IN SOSTA

L'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci – ad eccezione di natanti ed aeromobili – ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dei dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurato, fermo quanto stabilito dalla lett. b) delle Esclusioni.

Art. 43 COMODATO - LEASING - LOCAZIONE

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili.

Premesso che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivantegli da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi.

Art. 44 SPESE DI SALVATAGGIO

La garanzia comprende il rimborso delle spese di pronto intervento (con esclusione dei costi di ripristino, ricostruzione ed eventuale ritiro di prodotti e/o merci) non inconsideratamente fatte dal Contraente/Assicurato allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto accidentale di cui esso sia ritenuto responsabile, sempreché rientrante nelle garanzie prestate dal presente contratto.

Art. 45 ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT – VENTURE

Premesso che il Contraente/Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Joint-Venture, Associazioni Temporanee d'Imprese, Raggruppamenti temporanei di Imprese, Società Consortili o Consortium Agreements di tipo societario, per la realizzazione di progetti e/o lavori, in cui lo stesso sia leader o meno, l'assicurazione e operante al 100%, in automatico, anche per tali Enti limitatamente alla responsabilità del Contraente/Assicurato.

Qualora per detti Enti coesista una polizza di Responsabilità Civile, la presente polizza opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza di detti Enti, ovvero per analoghe previsioni/conflitto, la presente polizza opera in primo rischio.

Su espressa richiesta scritta del Contraente /Assicurato e a fronte del pagamento del corrispondente premio, la copertura può essere estesa ai relativi partners del Contraente /dell'Assicurato.

La presente estensione di garanzia opera per tutte le società del Gruppo assicurate con la presente polizza, esclusa ogni responsabilità solidale.

Art. 46 RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi e/o prestatori di lavoro del cui operato si avvalga, in relazione ad atti di Terrorismo o Sabotaggio, come definiti in polizza.

A maggior chiarimento e/o integrazione di quanto previsto in atti, si precisa che la presente garanzia non opera per:

-danni conseguenti a rilascio o esposizione di agenti chimici o biologici/batteriologici di qualsiasi tipo;

-danni conseguenti ad attacchi elettronici/informatici, tra cui "computer hacking" o "computer virus";

-multe, penalità, danni a carattere punitivo o esemplare, nonché qualsiasi danno aggiuntivo risultante dalla moltiplicazione di danni compensativi;

-danni connessi a turbamenti mentali, angoscia o shock qualora il soggetto reclamante non abbia riportato

danni corporali.

Ai fini della presente garanzia, una pluralità di atti commessi per i medesimi fini nell'arco di 72 ore saranno considerati un unico sinistro.

La garanzia esplica i suoi effetti in DIC/DIL (differenza di condizioni e limiti) rispetto ad altre eventuali polizze stipulate dal Contraente/Assicurato.

LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE

I valori sono espressi in **Euro.**

	Scoperti per sinistro	Franchigie per sinistro	Limiti
Ogni e qualsiasi danno R.C.T. a cose		€ 25.000,00	Nei limiti dei massimali previsti
Ogni e qualsiasi danno R.C.T. a persona		Non presente	Nei limiti dei massimali previsti
Ogni e qualsiasi danno R.C.O.		Non presente	Nei limiti dei massimali previsti
Malattie Professionali		Non presente	€ 3.000.000,00= per prestatore di lavoro, fino a concorrenza del sottolimite di € 10.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Postuma da lavoro eseguito		Franchigia Ogni e qualsiasi danno	€ 2.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni da mancata messa a disposizione della capacità di interconnessione	10% minimo € 2.500		€ 1.500.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni da interruzione di attività di terzi		€ 20.000,00	€ 10.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni da incendio		Franchigia Ogni e qualsiasi danno	€ 20.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Inquinamento improvviso e accidentale		€ 40.000,00	€ 15.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Cose in consegna		Franchigia Ogni e qualsiasi danno	€ 2.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni a condutture e impianti sotterranei		Franchigia Ogni e qualsiasi danno	€ 5.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione
Responsabilità civile per atti di terrorismo o sabotaggio		Franchigia Ogni e qualsiasi danno	€ 20.000.000,00= per sinistro e per periodo di assicurazione

Sezione All Risks Property – Corpi ferroviari

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con la parola:

Assicurazione: Il contratto di assicurazione.

Polizza: Il documento che prova e regola l'assicurazione.

Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione.

Società/Assicuratore: La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione.

Broker: L'Impresa di Brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Danno: Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di Polizza.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Limite di Indennizzo: Il massimo indennizzo dovuto dalla Società.

Somma Assicurata: La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata.

Franchigia: L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato.

Scoperto: La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato.

Periodo di assicurazione: Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale.

Primo Rischio Assoluto: Forma di garanzia prestata senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Beni Assicurati o Cose Assicurate: Beni Immobili, Rotabili, Macchinari, Merci e Beni Mobili, ovunque posti e/o esistenti, di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato/Contraente stesso o detenuti da Terzi, o di proprietà di Terzi ma detenuti a qualsiasi titolo dall'Assicurato, per i quali esiste un interesse dell'Assicurato o lo stesso è tenuto all'assicurazione. Si intendono comunque esclusi i Beni in uso, locazione, comodato o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo di Trenord S.r.l. di proprietà di società diverse dal Contraente/Assicurato.

Si intendono comunque sempre inclusi i Beni in uso, locazione, comodato o comunque nella disponibilità a qualsiasi titolo dell'Assicurato/Contraente messi a disposizione da Regione Lombardia.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili".

Beni Immobili: come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione, inclusi i capannoni pressostatici, con i relativi fissi ed infissi, e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazione fra i vari corpi, oltre a tutto quanto non è compreso nella definizione "Rotabili", "Macchinari", "Merci" e "Beni Mobili", comprese le fondazioni, gli impianti idrosanitari, la pavimentazione, le recinzioni, le strade, i piazzali, le fognature ed eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco, nonché le quote relative ai fabbricati costituenti proprietà comune in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà.

Si intende compreso l'Elettrodotto Mendrisio – Cagno.

Rotabili: come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, locomotori, mezzi di trazione, carri, vagoni, o qualsiasi altro veicolo da trasporto o da lavoro su rotaie, inclusi accessori e parti di ricambio, ovunque si trovino.

Macchinari: come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, macchine, meccanismi, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento), biglietterie automatiche anche poste all'aperto, tornelli e varchi comprensivi di convalidatrici, impianti, attrezzature, utensili, stampi, trafile, trasmissioni , condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, centrali idroelettriche, elettrodotti, linee elettriche in genere incluse quelle interrate, canali ed opere di presa, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, segnalazione, impianti idrici, termici, elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni

principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'industria, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi/parti di ricambio e di scorta di Rotabili, nonché l'intera rete di binari completa di rotaie, traversine, massicciate ed impianti accessori, veicoli nell'ambito dell'azienda, oli dei trasformatori ed interruttori, nonché tutto quanto anche se non espressamente specificato, utilizzato dall'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività e per gestirle e per i servizi forniti, e che non rientra nelle definizioni "Beni Immobili", "Rotabili", "Merci" e "Beni Mobili".

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su Rotabili e/o mezzi di trasporto.

Merci: come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell'industria, i semilavorati, i prodotti finiti, i lubrificanti, i combustibili, materiali di consumo, gli infiammabili, le merci speciali, le sostanze pericolose, i recipienti, gli imballaggi e il materiale da imballo, sia in deposito che in corso di lavorazione, ii tutto ovunque nell'ambito del rischio, all'aperto o al coperto, in celle frigorifere, nonché su mezzi di trasporto e/o in giacenza presso società del gruppo o presso terzi ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari.

Sono pure comprese scorte in genere, materiale propagandistico, promozionale e pubblicitario e quanto altro costituisce magazzino, deposito ed esposizione in armonia con l'attività dell'Assicurato, comprese imposte di fabbricazione, diritti doganali e altre imposte in genere e anche se non ancora versate, purché dovute.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su Rotabili e/o mezzi di trasporto .

Beni Mobili: come tali intendendosi tutto quanto, sia fisso che mobile, diverso da "Beni Immobili", "Rotabili", "Macchinari" e "Merci", nonché quant'altro ad utilizzo delle attività svolte, compresi **Oggetti d'Arte, Valori, Beni Elettronici, Preziosi** e Veicoli iscritti al PRA.

Il tutto ovunque nell'ambito del rischio, sia all'aperto che al coperto e/o su Rotabili e/o mezzi di trasporto.

Beni Elettronici: Come tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non limitativo, le macchine, le apparecchiature a corrente debole per ufficio, per attività amministrative e correlate, per tutti gli impianti e macchinari in genere adibiti all'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, comprese le relative parti accessorie e/o i loro componenti e compresi i **Beni Elettronici ad Impiego Mobile**. Sono altresì compresi i **Programmi in licenza d'uso** e simili, i **Supporti Dati** e i conduttori esterni collegati alle cose assicurate.

Beni Elettronici ad impiego Mobile: Come tali intendendosi i beni elettronici che per la loro particolare natura possono essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei Beni Immobili, anche all'interno "Rotabili" o di veicoli di proprietà od in uso al Contraente/Assicurato, nonché i beni elettronici ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, tablet, satellitari portatili, apparecchi radio ed apparecchi radio ricetrasmittenti, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi acustici esterni, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato. Nella presente definizione si intendono inclusi supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.

Supporti Dati: Come tali intendendosi il materiale, sia intercambiabile che fisso, ad uso memoria di massa per la memorizzazione di dati e cioè di informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili a mezzo di programmi.

Dati: Insieme di informazioni logicamente strutturate su supporti intercambiabili e fissi, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, compresi quelle contenute su supporti fissi per destinazione e su memorie operative delle unità centrali.

Programmi in licenza d'uso A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.

Oggetti od Opere d'arte: A titolo esemplificativo e non limitativo, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, bassorilievi, incisioni, arazzi, tappeti e qualunque altro bene avente valore storico artistico, compresi Beni bibliografici, intendendo per tali , a titolo esemplificativo e non limitativo, libri, riviste, documenti, manoscritti e stampe, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (di ogni epoca e data), pergamene e comunque compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche.

Valori : A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

Preziosi: A titolo esemplificativo e non limitativo gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle (naturali o di coltura).

Ubicazione: La situazione topografica di un Bene Immobile o di un complesso costituito da più Beni Immobili, per lo più in relazione con la situazione urbanistica generale.

Locali: spazi definiti risultanti dalla suddivisione dell'interno di un Bene Immobile.

Incendio: Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Esplosione: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Scoppio: Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Implosione: Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

Fenomeno Elettrico: L'effetto di correnti, scariche od altre manifestazioni elettriche, qualunque sia la causa che le ha provocate (compresa l'azione del fulmine e/o dell'elettricità atmosferica), quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.

Archivi non informatici: A titolo esemplificativo e non limitativo, documenti, disegni, registri, fotocolor, microfilm.

Terremoto: Il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si conviene che le scosse registrate nelle 72 (settantadue) ore successive ad ogni evento tellurico sono attribuite ad unico fenomeno ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Inondazione ed Alluvione: Fuoriuscita di acqua dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali, con o senza rottura di argini, dighe barriere e simili.

Allagamento: L'accumulo di acqua che crea danni ai Beni Assicurati dovuto anche a rigurgito di fogna; fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da serbatoi e da impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, impianti idrici, igienici, e termici.

Terrorismo e sabotaggio: Qualsiasi azione violenta diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Urto: impatto tra veicoli terrestri e/o con cose e/o persone e/o animali.

Svio/deragliamento: uscita dei veicoli rotabili dalla sede ferroviaria, con mantenimento/perdita del loro assetto, anche contro persone e/o animali e/o contro cose diverse dai veicoli terrestri.

Tallonamento: urto tra i veicoli che si muovono nello stesso senso di marcia.

Guasti cagionati dai ladri: I danni di forzamento, rimozione, rottura dei mezzi di chiusura dei Locali e dei mezzi di custodia, ovvero aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti, nei muri dei Locali, provocati per perpetrare il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli.

Mezzi di custodia: A titolo esemplificativo e non limitativo, armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione all'interno di Beni Immobili e parchimetri o similari all'esterno di Beni Immobili.

Rapina: sottrazione e/o costrizione a consegnare i Beni Assicurati mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza e/o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei Locali assicurati.

Estorsione: l'appropriazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare le cose stesse, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei Locali assicurati o loro pertinenze.

Scippo: Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, di quanto è portato a mano, al braccio oppure indossato.

Furto: Il reato come definito dall'articolo 624 del C.P.

Furto con destrezza: Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.

Portavalori: Persona incaricata di trasportare valori fuori dai Locali di pertinenza, per trasferirli ad uffici, banche, fornitori, clienti e/o viceversa e comunque verso terzi.

Grande Revisione: revisione generale dei Rotabili da effettuare a intervalli programmati.

Revamping: attività di adeguamento dei Rotabili a mutate condizioni normative e/o attività rese necessarie e/o opportune per modifiche funzionali e/o tecnologiche.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente/Assicurato: FNM S.p.A che stipula in nome e per conto delle Società FNM S.p.A., Trenord S.r.l., Ferrovienord S.p.A., Nord Ing S.r.l., NordCom S.p.A., FNM Autoservizi S.p.A., Nord Energia S.p.A., E – vai S.r.l, Eurocombi in liquidazione S.r.l. Sems in liquidazione S.r.l., Omnibus Partecipazioni S.r.l.

Forma dell'assicurazione:

La presente Assicurazione è stipulata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Limite massimo d'indennizzo:

Salvo per le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'articolo 1914 del Codice Civile e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Partite – Somme Assicurate:

Partita n.	Beni Assicurati	Somme assicurate a Primo Rischio Assoluto	Imposte	Tasso lordo	Premio annuo Lordo
1	Beni Immobili	€ 50.000.000,00	22,25%	... ‰	€ .....
2	Rotabili	€ 70.000.000,00	12,5%	... ‰	€ .....
3	Macchinari	€ 10.000.000,00	22,25%	... ‰	€ .....
4	Merci	€ 5.000.000,00	22,25%	... ‰	€ .....
5	Beni Mobili	€ 3.000.000,00	22,25%	... ‰	€ .....

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il Rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di Premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di Rischio e, pertanto, a tal fine, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'Assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili, e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, o Rotabili, Macchinari, Merci, purché non venga modificata la natura del Rischio.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di Premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di Premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Art. 2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si conviene tra le Parti che qualora si rilevasse che per gli stessi Beni Assicurati oggetto del presente contratto esistano o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato/Contraente a valere sulla presente polizza potranno essere liquidati ed indennizzati, a richiesta dell'Assicurato, dalla Società in deroga all'art. 1910, secondo quanto stabilito dalla presente polizza, a prescindere dell'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge verso i predetti terzi (art. 1910 c.c.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi Beni oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro se ne è a conoscenza.

Art. 3 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 30.09.2017 e scadenza alle ore 24.00 del 30.09.2022; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

E' comunque facoltà della Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della

presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di rescindere la presente Assicurazione al termine di ogni periodo assicurativo mediante disdetta da inviare, tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) spedita almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza annuale.

Si precisa che l'esercizio del diritto di recesso della presente Sezione All Risks Property – Corpi ferroviari comporterà anche il recesso della Sezione RCT/O, trattandosi di unico contratto a Sezioni.

L'Assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice ovvero al Broker incaricato.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata, PEC, fax o email.

Si precisa che se dai controlli effettuati dal Contraente/Assicurato, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Art. 5 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla

Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Art. 6 NUOVI BENI ASSICURATI

Si conviene tra le Parti che Beni Assicurati che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i Beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di Beni che la Contraente/Assicurato detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente/Assicurato consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente/Assicurato.

Art. 7 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Art. 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta. Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, PEC, posta elettronica indirizzata alla Società Delegataria.

Art. 10 FORO COMPETENTE

Per le controversie aventi per oggetto il presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non e diversamente regolato dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge

Art. 13 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

Art. 14 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 15 COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; in conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

Le Società Coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 16 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni Assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs. 209/2005.

Art. 18 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. In caso di sinistro i terzi interessati non avranno quindi ingerenza nella nomina di eventuali periti od arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie e/o le decisioni arbitrali.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato, salvo il caso in cui il Contraente provvedesse direttamente a pagare i terzi interessati in virtù di un provvedimento giudiziale provvisoriamente esecutivo.

Art. 19 DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro, a parziale deroga dell'articolo 1913 del Codice Civile, l'ufficio competente alla registrazione e denuncia del Contraente, deve darne avviso alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne abbia avuto conoscenza attraverso una qualsiasi comunicazione scritta.

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell'Art. 1914 C.C;.

- qualora tenuto a norme di Legge, fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del Danno. Copia di tale documentazione deve essere trasmessa alla Società.

- fornire alla Società le informazioni e le prove che la stessa potrà ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali oppure fino a diversa comunicazione della Società antecedente detto termine; resta comunque ferma la facoltà dell' Assicurato:

- di procedere allo smaltimento dei residui una volta ottenuto il consenso della Compagnia, che dovrà pervenire al massimo entro 30 giorni da quando è stato denunciato il sinistro;

- di proseguire la propria attività;

- di effettuare le riparazioni senza dover attendere le operazioni peritali trascorsi 10 giorni dalla denuncia del danno e in mancanza di contatti da parte del perito incaricato dalla Società di effettuare il necessario sopralluogo senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al risarcimento di danni. In caso di riparazioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi, l'incolumità delle persone e la continuità del servizio, nonché per adempiere agli obblighi normativi e/o alle disposizioni delle autorità competenti, gli interventi potranno essere effettuati senza rispettare le predette tempistiche, fermo restando l'obbligo in capo al Contraente di documentare gli interventi effettuati.

Art. 20 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art. 21 MANDATO DEI PERITI – OPERAZIONI PERITALI

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei Beni Assicurati;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente Assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Si conviene che, in caso di Sinistro, le operazioni peritali saranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni utilizzabili delle aree danneggiate.

Art. 22 LIQUIDAZIONE PER PARTITE SEPARATE

Dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato tutto quanto previsto dalla presente Assicurazione relativamente all'Indennizzo, è applicato a ciascuna partita singolarmente considerata ovvero come se per ognuna di esse fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Art. 23 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro e ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni Immobili - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.

Premesso che per "valore a nuovo" si intende la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del Bene, distrutto o danneggiato, con le stesse caratteristiche costruttive preesistenti, escludendo soltanto il valore dell'area;

e che per "valore allo stato d'uso" s'intende la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente, escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali se detraibili;

In caso di Sinistro si determina:

a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al "valore allo stato d'uso", detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;

c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, fermo il fatto che la Società non indennizzerà il maggior onere eventualmente derivato.

Relativamente alla ricostruzione o ripristino di Beni Immobili e relativi impianti non rispondenti alle norme tecniche o di legge per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve vigenti al momento del sinistro, sarà liquidata la somma aggiuntiva fino alla concorrenza prevista nella tabella [LSF] quale differenza NTC.

Per i Danni derivanti da "Maggiori costi e Perdita di pigione", l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario al Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di Indennizzo specifici e le condizioni previste nella presente Polizza.

L'assicurazione in base al valore a nuovo non è operante, e pertanto, in caso di Sinistro, l'ammontare dell'indennizzo è determinato unicamente con le stime di cui alla precedente lettera a):

• per i Beni Immobili (o porzioni di) che, al momento del Sinistro, si trovino in stato di inattività (non costituiscono tale stato le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato);

• nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non siano intraprese, salvo forza maggiore, entro 36 (trentasei) mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Rotabili - si stima il valore del Bene mediante l'applicazione della seguente formula:

$$Vr = 0{,}15Vn + 0{,}85\ Vn\ (Lr/Lp) + €r\ ((Tr-Tx)/Tr)$$

Dove :

Vr = Valore reale

Vn = valore a nuovo del corpo ferroviario

Lr = vita residua del rotabile

Lp = vita prevista del rotabile

€r = valore di una Grande revisione / Revamping

Tr = tempo intercorrente tra una Grande revisione / Revamping e l'altra

Tx = tempo trascorso dall'ultima Grande revisione / Revamping

La formula trova applicazione in caso di distruzione totale del Bene e ai fini della valutazione della possibilità di riparazione.

Le Parti convengono che, tenuto conto delle specificità dei Rotabili, per "vita residua" si intende il periodo, durante il quale il Bene potrà circolare senza che sia necessario una Grande revisione indipendentemente dall'anno di costruzione del Bene stesso.

Le Parti convengono altresì che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo del Bene con altro Bene nuovo, uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Esclusivamente per i Rotabili acquistati a nuovo e per i primi tre anni dalla data della consegna, come regolata dai singoli contratti di acquisto, verrà considerato quale indennizzo il valore a nuovo del Bene.

Si precisa quanto segue:

A. Quando le Parti abbiano convenuto che il Bene possa essere riparato la valutazione del danno verrà computata sulla base degli esborsi effettivamente sostenuti dal Contraente Assicurato senza applicazione di alcun deprezzamento, stimando quindi:

   1. l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del danno senza applicazione di alcun deprezzamento, necessarie per ripristinare il Rotabile danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro,

   2. il valore ricavabile al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

   L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub A) 1), defalcato dell'importo stimato come sub A) 2).

B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione

   1. si stimerà il valore del Rotabile applicando la formula sopra indicata

   2. si stimerà il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

   L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub B) 1), defalcato dell'importo stimato come sub B) 2).

L'olio contenuto nelle componenti dei Rotabili verrà considerato, ad ogni effetto, come parte integrate di essi.

Un Bene si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come sub A) 1) meno sub A) 2), eguagli o superi il valore che il Bene aveva al momento del sinistro stimato come sub B) 1).

Si precisa che la Società accetta, limitatamente al treno d'epoca costituito da:

- Locomotiva 200.05 numero di fabbrica 653.
- Carrozza CD601 matricola numero D656.
- Carrozza AB 011 matricola numero D688 .
- Carro X0072 matricola numero EF0363.

di attribuirne il valore convenzionale di Euro 1.705.000,00 (unmilionesettecentocinquemila/00).

Macchinari - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionamento, rendimento, manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Premesso che per il "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo del Bene con altro Bene nuovo, uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento La valutazione del danno avverrà nel seguente modo:

A. nel caso di danno suscettibili di riparazione:

   1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del danno, comprese le spese di trasporto, dogane, dazio e montaggio;

   2. stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutato secondo i costi al momento del danno, necessario per rimettere il Bene danneggiato nelle condizioni di poter compiere normalmente il lavoro cui e destinato;

   3. stimando il valore ricavabile al momento del danno, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

   L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 2), defalcato dell'importo stimato ad A) 3).

B. nei casi di danno non suscettibili di riparazione:

   1. stimando il costo di rimpiazzo al momento del danno, delie macchine o dei macchinari, oggetto della partita colpita, comprese le spese di trasporto, dogana, dazio e montaggio;

   2. stimando ii valore ricavabile dai residui al momento del danno.

   L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo come in B) 2).

L'olio contenuto nelle componenti dei Beni verrà considerato, ad ogni effetto, come parte integrate di essi

Un Bene si considera non suscettibile di riparazione quando il totale delle spese di riparazione medesima sia superiore o uguale al valore di rimpiazzo a nuovo.

Merci - si determina la quantità e la qualità delle merci assicurate, con l'ausilio anche della documentazione contabile obbligatoria per legge, si determina il valore delle merci moltiplicando le quantità per il costo unitario come desumibile dall'inventario del bilancio ultimo approvato o dalle scritture ausiliarie di magazzino. La valorizzazione delle merci in corso di lavorazione avverrà applicando lo stesso criterio dei prodotti finiti ridotto in relazione allo stato di avanzamento del processo produttivo. Per le merci o prodotti che non fossero presenti nel bilancio ultimo approvato, si applica ii costo di acquisto o di fabbricazione con gli stessi criteri di configurazione di costo applicati per la valorizzazione dell'inventario. Ove le valutazioni cosi formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Beni Mobili (escluso Valori, Oggetti d'Arte, e Beni Elettronici)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende:

- il costo di riparazione o rimpiazzo dei Beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere),

e che per Valore allo stato d'uso s'intende:

- il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

In caso di Sinistro si determina:

a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse e cioè al Valore allo stato d'uso, detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il Sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);

b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo", oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro nei limiti assicurati nella presente Polizza;

c) il pagamento del supplemento d'indennità di cui alla lettera b) è eseguito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori così come previsto dalle norme relative al successivo articolo "Pagamento dell'indennizzo".

Beni Mobili (Valori e Oggetti d'arte)

Per i danni ai titoli, alle monete, alle banconote estere: il loro valore, risultante dal listino di chiusura del giorno del Sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le Parti secondo le quotazioni alla Borsa di Milano. Se i titoli non sono quotati alla Borsa di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal sindacato di borsa di Milano.

Per gli altri Valori: il loro valore nominale, ovvero, qualora fossero ammortizzabili, sono riconosciute le spese per il loro ammortamento;

Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento: l'indennizzo non sarà liquidato prima delle rispettive scadenze nel caso di effetti cambiari; l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per gli Oggetti d'Arte

Premesso che per valore commerciale, deve intendersi il prezzo che l'oggetto ha o che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato al momento del sinistro, si procederà come segue.

In caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del Sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

- la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del Sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il Sinistro;

- oppure il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento.

Qualora l'assicurazione sia prestata con stima accettata, sulla base dei valori e dell'elencazione delle opere così come prodotti dall'Ente, il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro sarà quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Beni Mobili (Beni Elettronici)

La determinazione del Danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

A. Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione valutate secondo i costi necessari per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;

2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo stimato come A) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B. Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo del Bene Assicurato al momento del Sinistro o di un Bene similare, ivi compresi i costi di trasporto, dogana, montaggio, ed oneri fiscali se dovuti all'erario;

2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1) defalcato dell'importo come B) 2), a meno che la Società non si avvalga della facoltà di ritirare i residui, nel qual caso l'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad B) 1).

Questa stima riguarda solo Beni Assicurati in stato di attività o funzione (non costituiscono inattività o non funzionamento le sospensioni temporanee, anche prolungate, per manutenzione, revisione o per esigenze o schemi operativi decisi dall'Assicurato) ed è valida a condizione che:

a) i Danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;

b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi necessari;

c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b), o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore del bene al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'Indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come B) 3), defalcato dell'importo come B) 4):

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come ad A) 1) – A) 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come B) 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Beni Mobili (Supporto dati)

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti in conseguenza di un Danno indennizzabile a termine di Polizza, nonché per la ricostruzione dei Dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa.

Sono esclusi i costi derivanti da perdite od alterazioni di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti nonché da cestinatura per svista, cancellatura per errore ed errata registrazione.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Art. 24 COPPIE - INSIEMI – SERIE

In caso di Danno ad uno o più beni facenti parte di una coppia o di un insieme o di una serie ma che non abbia colpito la restante parte della coppia, insieme o serie, la misura dell'Indennizzo del Danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerata l'importanza di detto bene o beni; in nessun caso il Danno verrà considerato un danno totale della coppia, insieme o serie.

Inoltre, in caso di danno ad un bene, o ad una parte di esso, non reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro bene o con altra parte, la Compagnia indennizza il costo di riacquisto dell'intera coppia e/o insieme e/o serie al netto di eventuali recuperi, se ammessi ed ottenibili.

Art. 25 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ED ANTICIPI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società sulla base degli elementi acquisiti a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 250.000,00.

L'obbligo della Società viene in essere entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'acconto.

Tale acconto non può comunque essere superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Nel caso di Danno ad un Bene Assicurato in base al "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse. Per tale bene, trascorsi 30 (trenta) giorni dal pagamento dell'Indennizzo relativo al valore che li Bene Assicurato aveva al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà ottenere degli anticipi sul supplemento che gli spetta, determinati in relazione allo stato di avanzamento dei lavori ovvero entro 30 (trenta) giorni da quando siano presentate le documentazioni comprovanti le spese effettivamente sostenute.

La Società dovrà provvedere a sottoporre all'Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del processo verbale di perizia o dell'atto di quantificazione del danno ed a corrispondere il pagamento del relativo importo entro i 30 (trenta) giorni successivi all'accettazione della suddetta proposta, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Eventuali eccezioni, riserve, reiezioni o proposte di liquidazione parziali rispetto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, dovranno essere dettagliate per iscritto dalla Società all'Assicurato entro i 30 (trenta) giorni di cui alla precitata proposta di liquidazione, ed in ogni caso, dovranno contenere il conteggio e l'ammontare dell'Indennizzo presunto.

Qualora sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria , fermo l'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risultino una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni di assicurazione.

L'Assicurato si impegna a far pervenire alla Società la documentazione di chiusura dell'istruttoria non appena disponibile e con la massima sollecitudine.

Art. 26 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente polizza.

Art. 27 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEI RISCHI

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza del 31 marzo e del 30 settembre, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);

b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);

c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);

d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà disdetta per periodo, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui la disdetta è stata inviata.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

Art. 28 RINUNCIA ALLA SURROGA/RIVALSA

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

Resta salva la facoltà del Contraente/Assicurato di esercitare l'azione verso il responsabile per il recupero di quanto resti a suo carico dopo l'indennizzo effettuato dalla Società.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro soggetto persona fisica e/o giuridica, l'Assicurato intenda salvaguardare, anche mediante la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

RISCHI INDENNIZZABILI E SPESE RIMBORSABILI

Art. 29 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE ALL RISKS

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti e i danni conseguenziali causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o Beneficiario, salvo quanto stabilito dagli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", nonché i danni verificatisi come conseguenza immediata dell'azione degli eventi non esclusi dall'Assicurazione che abbiano colpito i Beni Assicurati.

PRECISAZIONI:

Art. 30 GUASTI

La Società indennizza i guasti causati ai Beni Assicurati per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di arrestare o ridurre gli effetti di un Danno indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

Art. 31 SPESE NECESSARIE PER DEMOLIRE E SGOMBRARE I RESIDUI DEL SINISTRO

La Società indennizza le spese necessarie per smantellare, smaltire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico autorizzato e abilitato, trattare i residui del Sinistro; relativamente ai Beni non danneggiati: smontare, svuotare, rimuovere temporaneamente ed altre simili operazioni nonché ricollocare in opera e collaudare a nuovo.

Sono inoltre garantiti:

- i costi per l'intervento dei vigili del fuoco ed altre spese di estinzione delle quali l'Assicurato può essere gravato;
- la perdita di materiali usati per l'estinzione dell'incendio

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 32 SPESE DI BONIFICA DECONTAMINAZIONE E/O DECORTICAZIONE LIVELLAMENTO, SCAVO E/O RIEMPIMENTO DEL TERRENO

La Società indennizza le spese di bonifica, decontaminazione e/o decorticazione, livellamento scavo e/o riempimento del terreno dei Beni assicurati e del terreno, comprese le eventuali spese di sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e abilitato, che l'Assicurato debba sostenere in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 33 SPESE ADDIZIONALI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E PER TRASPORTI CELERI ED AEREI

Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei Beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termine di polizza.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 34 SPESE AGGIUNTIVE

Qualora, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità, nell'ambito della propria attività, la Società si obbliga a risarcire le spese aggiuntive e/o straordinarie, di qualunque tipo esse siano, sostenute a tal fine.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 35 SPESE SOSTENUTE PER LA RICERCA E LA RIPARAZIONE - LIQUIDI CONDOTTI

La Società indennizza le spese sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture e/o guasti di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di captazione e distribuzione di gas, di conduzione di energia elettrica e per telecomunicazione, comprese le spese per la demolizione ed il ripristino delle parti di Beni Assicurati, incluse le pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuate per la sola ricerca del guasto o della rottura. Sono altresì compresi i Danni indennizzabili a termini di contratto derivanti da fuoriuscita di liquidi, a seguito di rottura dei predetti impianti (danni da liquidi condotti).

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 36 ONERI DI URBANIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE

La Società indennizza gli oneri di urbanizzazione e ricostruzione nonché qualsiasi altro costo e/o onere e/o spesa supplementare che dovesse comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni Assicurati, a seguito di un Sinistro indennizzabile, in base a disposizioni di leggi e/o ordinanze in vigore al momento della

ricostruzione e/o riparazione e/o rimpiazzo dei Beni stessi.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 37 COSTI PER IL COLLAUDO

La Società indennizza i costi per il collaudo e per le prove di idoneità e controllo sui Beni Assicurati anche se tali Beni risultano apparentemente illesi, ma vi sia il ragionevole dubbio che possano aver subito danni in conseguenza di un sinistro indennizzabile.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 38 SPESE PER ONORARI INGEGNERI ARCHITETTI CONSULENTI

A titolo esemplificativo e non limitativo la Società rimborsa, le spese dell'Assicurato/Contraente per il professionista (ad es: Arch. e/o Ing. e/o Geom....) per l'assistenza e consulenza relative a tutte le attività necessarie alla preventivazione, individuazione delle ditte esecutrici degli interventi di ripristino del danno e delle spese di demolizione e sgombero, comparazione dei preventivi, redazioni di capitolati, assistenza per affidamento lavori e gare d'appalto. Non sono compresi gli oneri ed i costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente per il Perito di parte o la quota parte del terzo Perito.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Claims Preparation - La Società rimborsa, inoltre, le spese dell'Assicurato/Contraente per gli onorari di architetti, ingegneri o altri professionisti per la preparazione, la presentazione, la certificazione e/o la verifica di tutti i documenti, prove o informazioni richieste dall'Assicuratore in conseguenza di un danno assicurato a termini di polizza.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 39 SPESE PER ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborsa le spese per onorari di competenza del perito di parte nominato dal Contraente/Assicurato, comprensive di eventuali costi di ingegneri, architetti ,consulenti in genere e società di revisione a supporto dell'attività peritale, nonché la parte di quota a carico del Contraente/Assicurato a seguito della nomina del terzo perito. L'Assicurato/Contraente ha la facoltà di richiedere il pagamento diretto da parte dell'Assicuratore delle predette spese. In caso di tale richiesta il Perito/professionista/consulente dovrà emettere pre – notula intestata all'Assicurato, e l'Assicuratore, verificata l'operatività della polizza, emetterà quietanza a favore dell'Assicurato per l'importo della pre – notula riportante il pagamento a favore del terzo. Tale quietanza dovrà essere sottoscritta dall'Assicurato e dal Perito/professionista/consulente ed avrà effetto liberatorio per l'Assicuratore al momento dell'effettivo pagamento. Al ricevimento dell'importo da parte dell'Assicuratore, il Perito/professionista/consulente emetterà regolare fattura nei confronti dell'Assicurato, inviandone copia all'Assicuratore.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 40 COSTI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARCHIVI NON INFORMATICI

La Società indennizza i costi di ricostruzione degli archivi amministrativi e/o tecnici distrutti o danneggiati da un evento non escluso dalla presente Assicurazione. Detti costi saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data del Sinistro.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 41 SUPPORTI DATI E RICOSTRUZIONE DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai Supporti Dati e ai Dati in essi contenuti, indennizzabili in base alle condizioni della presente Polizza.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Art. 42 SOMME DOVUTE A TERZI (RICORSO TERZI)

La Società risponde per le somme dovute a terzi che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali cagionati alle cose dei Terzi stessi, compreso i locatari, da un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale convenuto e sino alla concorrenza del 20% (venti per cento) del massimale stesso.

La Società risarcirà i danni cagionati ai terzi, per Sinistro e per Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

L'assicurazione non comprende i danni:

a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Dipendenti dell'Assicurato o di Terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Il Contraente o l'Assicurato deve informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 43 MAGGIORI COSTI E PERDITA PIGIONI

Maggiori costi: la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato/Contraente, a seguito di un Sinistro indennizzabile, allo scopo di continuare la propria attività e comunque di garantire l'esecuzione ed il mantenimento dei servizi per cui lo per lo stesso è preposto, che si riferiscono alle spese straordinarie

documentate, necessariamente e non inconsideratamente sostenute durante il periodo di ripresa dell'attività stessa e/o successivo al sinistro per un massimo di 12 (dodici) mesi, nonché i maggiori oneri per lavori di emergenza, purché documentati, effettuati ai fini del ripristino di linee danneggiate da uno degli eventi non esclusi dalla presente assicurazione.

In caso di Danni riparati in economia dall'Assicurato, i costi per la mano d'opera impiegata sia per le ore ordinarie che straordinarie di lavoro saranno valutati e risarciti secondo i costi industriali diretti ed indiretti risultanti dalle scritture dell'Assicurato stesso.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, difficoltà di reperimento dei beni imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

La Società indennizza, per singolo Sinistro, dette spese nei limiti previsti alla tabella [LSF] per uno o più Sinistri avvenuti nel corso del Periodo di assicurazione.

Perdita pigioni: in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che abbia colpito la partita Beni Immobili, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società, alle stesse condizioni del precedente paragrafo, pagherà, fino alla concorrenza di quanto previsto nella tabella [LSF] per Sinistro e per anno, quella parte di pigione relativa ai Locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di dodici mesi.

Art. 44 Furto, Rapina, Estorsione e Scippo

A. Relativamente ai danni, direttamente verificatisi, da Furto la Società risponde:

A.1) per i Beni Assicurati posti nei Locali dei Beni Immobili ed a condizione che l'autore del furto si sia impossessato dei Beni stessi, in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese poste a tutela dei Beni Assicurati, mediante rottura, scasso, forzatura o rimozione uso di grimaldelli od arnesi simili, uso fraudolento di chiavi, uso di chiavi false;
- introducendosi nei Locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendo clandestinamente chiuso nei Locali contenenti i Beni Assicurati, ed abbia poi asportato la refurtiva a Locali chiusi;

con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella [LSF].
A.2) per i Beni Assicurati posti nei Locali dei Beni Immobili senza che l'autore del furto se ne sia impossessato con le modalità di cui al precedente punto A.1; In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF] (furto senza scasso).

A.3) del furto commesso da dipendenti e/o amministratori del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei Locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei Locali stessi e che il furto sia commesso a Locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei Locali stessi.

A.4) per i Beni Assicurati posti all'aperto per loro naturale uso e destinazione, in spazi ed aree di pertinenza del Contraente e/o dell'Assicurato o presso terzi. In questo caso la Società sarà obbligata a pagare uno o più sinistri

che avvengano nel corso del periodo di assicurazione con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla tabella [LSF].

B. Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, da Rapina e da Estorsione dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

C. Relativamente ai danni, direttamente verificatesi da Scippo dei Beni Assicurati la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti nella tabella [LSF];

D. Relativamente ai danni, direttamente verificatesi, derivanti da furto con destrezza di Beni Assicurati posti nell'interno dei Beni Immobili e commessi durante l'orario di apertura al pubblico, la Società ne risponde nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF];

E. Relativamente ai danni direttamente verificatesi in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Valori, Oggetti d'Arte e Preziosi affidati a portavalori (persone di età compresa tra i 18 ed i 70 anni incaricate del trasporto dei valori stessi) avvenuti all'esterno dei Locali, ovunque ma sempre sul territorio nazionale, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, la Società risponderà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Furto con destrezza resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera D).
La garanzia portavalori non è operante dalle ore 21:00 fino alle ore 6:00.

F. Per i danni, direttamente verificatisi, in conseguenza di Furto, Rapina, Estorsione e Scippo di Valori e Preziosi, che sono:

- ovunque riposti,
- contenuti in registratori di cassa e cassetti chiusi a chiave,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'interno dei Beni Immobili,
- contenuti nei mezzi di custodia posti all'esterno dei Beni Immobili,

la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF]. In caso di Scippo resta operante il sottolimite di cui alla specifica garanzia (lettera C).

Sono altresì considerati danni garantiti dalla presente Assicurazione i guasti e gli atti vandalici, commessi dagli autori dei reati ai Beni Assicurati, in occasione di Furto, Rapina ed o nel tentativo di commetterli. La Società pagherà, per i guasti procurati dai ladri per l'ingresso nei luoghi dove sono i Beni Assicurati e per gli atti vandalici procurati dai ladri nei luoghi dove sono posti i Beni Assicurati, nei limiti di quanto previsto nella tabella [LSF].

Resta altresì convenuto che relativamente alla globalità dei danni di cui sopra, la Società non pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Fermo restando quanto previsto al paragrafo che precede e fermo restando gli altri limiti d'indennizzo, in caso di Sinistro la Somma Assicurata per la garanzia Furto, si intenderà ridotta, con effetto immediato e fino al termine del Periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti.

Resta inteso che il predetto limite di indennizzo e altri eventuali limiti di indennizzi si intenderanno reintegrati subordinatamente alla richiesta di reintegro esperita dal Contraente/Assicurato ed alla relativa accettazione da parte della Società.

ESCLUSIONI

Nella presente Polizza valgono le seguenti esclusioni.

A. Sono esclusi i danni anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi

A1) **verificatisi in occasione di**:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione od invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa peraltro che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristico/politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;

- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia alcun rapporto con detti eventi;

A2) **dovuti a o causati da:**

- dolo del Contraente o dell'Assicurato;

- perdite di quote di mercato, interruzione dell'attività, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei Beni assicurati, salvo quanto precisato al precedente Articolo Maggiori Costi, Perdita Pigioni e Fermo treno *(quest'ultimo in caso di accettazione variante di gara n. 15);*

B. Sono esclusi i danni

B1) **di:**

- ammanco e/o smarrimento, truffa e appropriazione indebita frode infedeltà dei dipendenti e/o amministratori e saccheggio malversazione o concussione;

- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

B2) **dovuti a o causati da:**

- errori di progettazione, di calcolo e di esecuzione di Beni Immobili e Mobili, salvo quanto previsto alla clausola "Collasso Strutturale" ;

- assestamento, contrazioni o espansioni dilatazioni o crollo di impianti, reazioni termiche, salvo se non conseguenti ad eventi indennizzabili a termini di polizza;

- mareggiate e penetrazione di acqua marina;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma B) derivi altro danno indennizzabile ai sensi

della presente Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa;

C. Sono esclusi i danni, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi, dovuti a o causati da:

- corrosione, incrostazioni, deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dei Beni assicurati a causa del loro naturale uso o funzionamento, limitatamente ai Beni o parte degli stessi e direttamente colpiti;
- inquinamento e/o contaminazione ambientale ;

nel caso che in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C) derivi altro danno indennizzabile a termini di Polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

D. Sono esclusi dall'Assicurazione

- il valore del terreno;
- i veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà del Contraente; tutte le garanzie di polizza si intendono invece operanti per i Beni Mobili situati all'interno degli stessi;
- boschi, aree verdi, alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere ed animali in genere;
- i beni in leasing qualora assicurati con specifiche polizze;
- tubi e le valvole, nonché le lampade ed altre fonti di luce afferenti i Beni Elettronici, salvo che i danni siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate
- gli Oggetti d'Arte qualora assicurati con specifiche polizze;
- i furti dei beni in rame ovunque riposti;
- i furti dei Beni dei dipendenti;
- i costi di livellamento, scavo e riempimento di terreni, fatto salvo quanto previsto all'art. Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione, livellamento, scavo e/o riempimento del terreno;
- I danni da Furto avvenuti in luoghi rimasti per più di 60 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di Beni Immobili adibiti allo svolgimento delle attività o ad abitazione, incustoditi;

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Salvo quanto di seguito eventualmente precisato, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro della franchigia frontale prevista nella tabella [LSF].

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico Sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più Scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

Art. 45 TERREMOTO

Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Terremoto, la Società non pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 46 INONDAZIONI ALLUVIONI ALLAGAMENTI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati in occasione di Inondazioni, Alluvioni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF]. Relativamente ai danni subiti dai Beni Assicurati in occasione di Allagamenti, questi ultimi non conseguenti a guasti o rotture di impianti e serbatoi in genere riconducibili ad acqua condotta la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di Assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 47 EVENTI ATMOSFERICI

Relativamente ai danni causati ai Beni assicurati da eventi atmosferici, intendendosi per tali uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve, sono esclusi quelli subiti:

- dai Beni Mobili assicurati qualora grandine, pioggia e neve non siano penetrate, nei Beni Immobili, attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici stessi.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 48 GRANDINE (SU FRAGILI)

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni ed in riferimento alla garanzia Eventi Atmosferici, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di Beni Immobili o tettoie aperte da uno o più lati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore al limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata nella tabella [LSF].

Art. 49 SOVRACCARICO NEVE E/O GHIACCIO

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 50 GELO E GHIACCIO

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore consecutive dalla sospensione della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica. In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, somma maggiore di un importo pari quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 51 EVENTI SOCIO POLITICI

Relativamente ai danni subiti dai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di eventi socio politici, intendendosi per tali di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, imbrattamento muri e Rotabili, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 52 TERRORISMO SABOTAGGIO

La Società indennizza, relativamente ai danni ai Beni assicurati verificatisi in conseguenza di Terrorismo Sabotaggio, tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 53 COLLASSO STRUTTURALE

Relativamente ai danni di Crollo e Collasso Strutturale dei Beni Immobili la Società indennizza tali danni se conseguenti a sovraccarico (escluso quello di neve) delle strutture dei Beni stessi, ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 54 FENOMENO ELETTRICO

Relativamente ai danni di fenomeni elettrici ai Beni Assicurati sono esclusi quelli causati da usura od inosservanza delle prescrizioni del costruttore o dell'installatore per l'uso e la manutenzione, o verificatisi in conseguenza di collaudi, prove, esperimenti, nonché in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e, comunque, dovuti a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della Polizza.

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 55 URTO, SVIO/DERAGLIAMENTO, TALLONAMENTO

La Società indennizza i danni, materiali e diretti, causati ai Rotabili, da Deragliamento, svio, scontro ferroviario, urto contro altri veicoli o contro corpi fissi o mobili, urto durante le operazioni di carico e scarico, urto in manovra, ribaltamento, caduta in acqua o precipizi ed in genere incidenti ferroviari;

Relativamente a tali danni, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di un importo pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari a quanto previsto nella tabella [LSF].

Art. 56 DANNI A VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.

La Società risponde dei danni materiali causati ai veicoli di proprietà per obblighi di legge, parcheggiati in aree recintate, sottotetto ai fabbricati o in garages di proprietà o in uso al Contraente.

La presente garanzia è operante esclusivamente per danni causati da Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, anche se conseguenti ad Eventi atmosferici, Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti e Terremoto.

L'indennizzo è dato dal valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro riportato nella quotazione Quattroruote. In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Fermo il limite massimo di indennizzo della presente Polizza, in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di

indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF] e viene prestata a secondo rischio su eventuali assicurazioni Incendio dei mezzi danneggiati.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 57 OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione è operante anche nel caso in cui il Sinistro, purché indennizzabile a termini di Polizza, abbia avuto origine da beni non assicurati.

Art. 58 BENI DEI DIPENDENTI

La Società indennizza anche i Beni di proprietà, o in possesso dei dipendenti, danneggiati o distrutti da un Sinistro, purché l'evento che ha originato il predetto Sinistro non sia escluso.

Art. 59 BENI PRESSO TERZI

La copertura s'intende estesa alla giacenza presso terzi, comprese fiere, mostre e simili, nonché per ricovero a seguito di Sinistro o per manutenzione, riparazione o altre esigenze.

Art. 60 PRECISAZIONE BENI ELETTRONICI E BENI ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE

La Società indennizza i danni ai Beni Elettronici e Supporti Dati previa detrazione, per singolo Sinistro, della una franchigia prevista nella tabella [LSF].

Relativamente ai Beni Elettronici ad Impiego Mobile l'Assicurazione è operante per i danni e le perdite subite durante il loro impiego, giacenza, spostamento/trasporto con qualsiasi mezzo, danni e perdite avvenute nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'Assicurazione è prestata entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art. 61 PRECISAZIONE OCCUPAZIONE NON MILITARE

I danni ai Beni Assicurati causati da incendio, esplosione e scoppio non a mezzo di ordigni esplosivi, avvenuti in corso di occupazione non militare di Beni Immobili assicurati, sono indennizzabili qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi e per un periodo massimo di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione.

Art. 62 INNOVAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei Beni Assicurati esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi Beni Immobili, impianti, Macchinari, attrezzature, l'Assicurazione stipulata con la presente Polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla Polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a piè d'opera nel perimetro dello stabilimento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se

per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato - prima del Sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.

L'Assicurazione è prestata ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art. 63 INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE (LIMITATAMENTE AI ROTABILI – PARTITA 2)

A parziale deroga di quanto previsto nel capitolo Esclusioni, In caso di sinistro l'indennizzo dovuto per danni diretti e materiali ai Rotabili, sarà maggiorato della percentuale del 10% a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, fermo il Limite massimo di indennizzo

Art. 64 DANNI DI NATURA ELETTRICA AI SISTEMI DI MOTORIZZAZIONE

La Società risponde dei danni elettrici di natura accidentale alla parte elettrica del sistema di motorizzazione dei Rotabili purché derivanti da sovratensione nella linea di alimentazione elettrica che abbia contemporaneamente danneggiato i sistemi di protezione del sistema di motorizzazione del treno.

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti ad eventi di origine interna ivi compresi usura, corrosione, deterioramento, corto circuito, arco voltaico a cattiva o insufficiente manutenzione, a vizio proprio, a errori di progettazione/costruzione/montaggio o a difetti di materiali.

L'onere della prova è a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 65 RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli art. 1588,1589 e 1611 del Codice Civile nonché ai sensi di qualsiasi altro codice civile e commerciale, e senza applicazione della regola proporzionale, risponde, secondo le norme indicate nella presente polizza e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai Locali ed impianti di pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell'Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza.

Qualora il fabbricato fosse assicurato in nome e per conto di chi spetta, vale la garanzia diretta.

Art. 66 GUASTI MACCHINE

La presente Polizza assicura guasti e/o rotture di enti compresi nelle partite Macchinari e Rotabili, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria.

Si intendono esclusi:

- i danni causati da difetti di cui l'Assicurato era a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- i costi di riparazione e/o ripristino per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il locatore o il fornitore delle cose assicurate;
- i danni dovuti ad inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
- i danni dovuti a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che provochino

sovraccarico o condizionamento;

- i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, rivestimenti; a catalizzatori, tessuti filtranti, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;

- i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione, revisione e riparazione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni assicurate;

- i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

Con riferimento a tutte le esclusioni suindicate: salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza.

In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile.

L'Assicurazione è prestata ed entro il limite di indennizzo specifico indicato nella tabella [LSF].

Art. 67 DANNI A MATERIALE ROTABILE AVARIATO

Premesso che la responsabilità per il materiale rotabile avariato è disciplinata dalle norme sul trasporto ferroviario nazionale, la presente Assicurazione risponde:

1. del materiale dell'Assicurato anche se sinistrato fuori dalla rete dallo stesso esercitata;

2. del materiale di Terzi sinistrato mentre si trova in consegna all'Assicurato.

Pertanto, in ragione alle norme, convenzioni e regolamenti sopra richimati, in caso di Sinistro, nelle suddette due circostanze, le Parti si comporteranno come segue:

nel primo caso

si considera verificato l'evento dannoso alla data in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza; da tale data decorre il termine per la presentazione della denuncia di Sinistro che viene fissato in giorni quindici.

L'Assicurato è tenuto a rimborsare alla Società l'importo eventualmente recuperato dal responsabile, a seguito dell'azione di rivalsa spettante all'Assicurato e ciò fino a concorrenza dell'indennizzo liquidato dalla Società. L'azione di rivalsa viene lasciata all'esclusiva competenza dell'Assicurato, fermo che la stessa, in sede giudiziaria, sarà eventualmente esperita soltanto previa intesa con la Società, la quale ne sopporterà le spese.

nel secondo caso

la Società risarcirà il danno solo se l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso terzi a norma delle leggi, regolamenti e convenzioni in vigore, fermo l'obbligo per l'Assicurato della denuncia del danno a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione. In caso di danni riparabili, la Società liquiderà le spese di ripristino da questa sostenute e comprovate.

LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in **Euro**.

	Scoperti per sinistro	**Franchigie per sinistro**	**Limiti d'indennizzo per periodo di assicurazione (se non diversamente specificato)**
Per ogni sinistro salvo quanto di seguito diversamente indicato		25.000 per sinistro	120.000.000
Spese necessarie per demolire e sgombrare i residui del sinistro	Nessuno	Nessuna	3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di bonifica decontaminazione e/o decorticazione livellamento, scavo e/o riempimento del terreno	Nessuno	Nessuna	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei	Nessuno	Nessuna	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese aggiuntive	Nessuno	Nessuna	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese di ricerca e riparazione - danni da liquidi condotti	Nessuno	Nessuna	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Costi per il collaudo	Nessuno	Nessuna	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Oneri di urbanizzazione	Nessuno	Nessuna	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Spese per Onorari Ingegneri architetti e consulenti	Nessuno	Nessuna	250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione con il limite di 50.000 per Claims Preparation
Spese per Onorari Periti e Consulenti	Nessuno	Nessuna	250.000,00 per sinistro e per periodo di assicurazione

Costi ricostruzione archivi non informatici	Nessuno	Frontale	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi	Nessuno	Nessuna	10.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Maggiori costi – Perdita pigioni	Nessuno	Frontale	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione, con limite 50.000 per perdita pigioni
Differenziale NTC (antisism.e sovracc. neve)	Nessuno	Nessuna	500.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Terremoto	10%	Min 150.000	50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Inondazioni, alluvioni	10%	Min 150.000	50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Allagamenti	Nessuno	25.000	50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi atmosferici	10%	Min 150.000	50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Grandine su fragili	Nessuno	frontale	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Sovraccarico neve e/o ghiaccio	10%	Min 10.000,00	15.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Gelo e Ghiaccio	Nessuno	Frontale	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Eventi socio-politici	10%	Min 10.000,00	50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Terrorismo sabotaggio	10%	minimo di 50.000	20.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Crollo e collasso strutturale di Beni Immobili	10%	Minimo 10.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Fenomeno elettrico	Nessuno	Frontale	3.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Smottamento, cedimento e franamento del terreno	10%	minimo di 50.000	50.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Urto, Svio/deragliamento, Tallonamento	Nessuno	250.000	70.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Danni a veicoli iscritti al P.R.A.		5.000	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione con il limite di € 20.000 per singolo veicolo
Beni elettronici,	Nessuno	500	500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Beni elettronici ad impiego Mobile	Nessuno	500	250.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Supporti Dati e Ricostruzione Dati	Nessuno	500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Innovazione del Rischio	10%	Min 5.000	5.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti Macchine	10%	Min 5.000	1.000.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti Macchine per linee elettriche interrate (Mendrisio - Cagno)	10%	Min 5.000	1.500.000 per sinistro e per periodo di assicurazione

Furto Rapina Estorsione Scippo			
Furto	10%	5.000	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Con i seguenti sottolimiti:			
Furto senza scasso	Nessuno	1.000	30.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Beni Assicurati posti all'aperto	10%	Min 1.000	30.000 per sinistro e periodo di assicurazione

Rapina/Estorsione	Nessuno	1.000	30.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Scippo	Nessuno	1.000	20.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Furto con destrezza di Beni Assicurati	Nessuno	1.000	20.000 per sinistro e periodo di assicurazione
Portavalori	Nessuno	500	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Valori	Nessuno	1.000	10.000 per sinistro e per periodo di assicurazione
Guasti ed atti vandalici causati da ladri	Nessuno	2.500	100.000 per sinistro e per periodo di assicurazione